SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
25 settembre 1985 *

Nel procedimento 149/84,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla corte d'appello di Rennes, nella causa penale promossa dinanzi ad esso dal

Procuratore della Repubblica, di Saint-Nazaire,

e dalla

Direction interdépartementale de la concurrence et de la consommation

contro

Jacques Binet, Roland Rigault e Yvonne Jan, in Joly,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. f), 5, 30 e 36 del trattato,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: D. Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate:

— per il Binet, imputato nella causa principale, dall'avv. R. Brunois del foro di Parigi,

— per il governo francese, dalla sig.ra S. C. de Margerie, in qualità d'agente, assistita dalla sig.ra I. Knock, amministratore,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico R.-C. Béraud, in qualità d'agente, assistito dall'avv. N. Coutrelis, membro del suo ufficio legale,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con sentenza 13 giugno 1984, giunta alla Corte il 28 giugno successivo, la corte d'appello di Rennes ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, 5, 30 e 36 del trattato CEE, onde essere in grado di valutare la compatibilità col diritto comunitario di una disciplina nazionale che prescrive per i carburanti un prezzo minimo di vendita al consumo.

2 Dette questioni sono sorte nell'ambito del processo penale a carico di tre persone imputate, fra l'altro, di aver praticato prezzi illeciti, avendo posto in vendita benzina super e normale a prezzi inferiori al minimo stabilito mensilmente in forza dei decreti ministeriali 29 aprile 1982, nn. 82-10/A, 82-11/A, 82-12/A e 82-13/A. Il tribunal correctionnel di Saint-Nazaire, aveva assolto i tre imputati da questo capo di imputazione, ma il pubblico ministero ha impugnato la sentenza.

3 La corte d'appello, dopo aver esaminato il regime dei prezzi minimi per i carburanti istituito dai decreti ministeriali summenzionati, ha ritenuto che qualsiasi diminuzione dei prezzi di approvvigionamento sui mercati degli altri Stati membri della Comunità non pareva potesse influire sui prezzi di vendita al minuto se non entro i limiti autorizzati dal governo. Così stando le cose, sorgeva il problema se un siffatto regime fosse compatibile col diritto comunitario.

4 Onde risolvere detto problema, la corte d'appello ha sottoposto alla Corte di giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se gli artt. 3, 5 e 30 del trattato che istituisce la Comunità economica europea siano compatibili con l'adozione, da parte di uno degli Stati membri, di una normativa che prescrive degli sconti massimi per la vendita dei carburanti ai consumatori.

2) Se l'art. 36 di detto trattato consenta ad uno Stato membro di adottare una siffatta normativa per quanto riguarda la produzione, la distribuzione e il consumo di carburanti, per motivi d'ordine pubblico ».

5 Nella sentenza 29 gennaio 1985 (Cullet, 231/83, Racc. 1985, pag. 315), la Corte ha già esaminto le stesse questioni che erano state sollevate nell'ambito di una lite vertente sull'applicazione della stessa disciplina nazionale. In quell'occasione i particolari di detta disciplina sono stati esposti alla Corte che ha poi interpretato le afferenti disposizioni di diritto comunitario.

6 In esito a detto esame la Corte è giunta alla conclusione che:

— gli artt. 3, lett. f) e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti;

— l'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.

7 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 36 del trattato, la stessa sentenza ha dichiarato che la normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi di detta disposizione.

8 Poiché la presente causa non ha messo in luce alcun aspetto nuovo, è opportuno richiamarsi, per le soluzioni da fornire alla corte d'appello di Rennes e per le considerazioni su cui dette soluzioni si basano, alla summenzionata sentenza 29 gennaio u.s. di cui una copia è allegata alla presente sentenza.

Sulle spese

9 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione),

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla corte d'appello di Rennes, con sentenza 13 giugno 1984, dichiara:

1) **Gli artt. 3, lett. f), e 5 del trattato non ostano alla disciplina nazionale che contempli la determinazione, da parte delle autorità nazionali, di un prezzo minimo per la vendita al minuto dei carburanti.**

2) **L'art. 30 del trattato osta ad una siffatta disciplina, qualora il prezzo minimo sia determinato in base ai soli prezzi di vendita (de reprise) delle raffinerie nazionali e detti prezzi di vendita siano vincolati al prezzo massimo calcolato in base ai soli costi delle raffinerie nazionali, nel caso in cui i prezzi medi europei dei carburanti si discostino da questi di oltre l'8%.**

3) **La normativa che prescrive un prezzo minimo in fatto di carburanti non può ritenersi persegua uno scopo di ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del trattato.**

Bosco Pescatore

Koopmans Bahlmann O'Higgins

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo, il 25 settembre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

G. Bosco